

# Bonus al 36% a chi compra materiali in plastica riciclata

DI ROBERTO LENZI

*Un credito d'imposta per incrementare il riciclaggio delle materie plastiche miste e degli scarti non pericolosi. Ma il bonus (del 36%), volto ad incentivare l'utilizzo di materiali frutto di riciclo, rischia di scontrarsi con i limiti dello stanziamento di bilancio. Infatti, la legge di Bilancio 2018 (n. 205/2017) prevede che «a tutte le imprese, che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui, sia riconosciuto, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti». Ma, poi, specifica che «con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro dello sviluppo economico e con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui ai commi 96, 97 e 98, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui».*

**AGEVOLAZIONE FINO A 20 MILA EURO ANNUI.** *Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 20 mila euro per beneficiario. Ma la norma prevede un limite massimo complessivo di un mln di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021. L'incentivo nasce con lo scopo di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico.*

**UTILIZZO IN F24.** *Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito.*

*Non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. E non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il bonus è utilizzabile solo in compensazione, ai sensi dell'art 17 del dlgs n. 241/ 1997. E non è soggetto al limite di cui*



Peso: 29%

*al comma 53 dell'art. 1 della legge 244/2007. Il credito d'imposta è utilizzabile dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti. Ai fini della fruizione del bonus, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni sono stanziati su un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del ministero dell'economia, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».*



Peso: 29%